

Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it - postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

Nº 19 di Registro

Seduta del 09/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno *duemilaventuno* il giorno *nove* del mese di *aprile* alle ore *17:00*, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	MANGIANTE Gian Alberto – Sindaco	X			10)	ONETO Chiara	X		
2)	COVACCI Elisa Elena – Vice Sindaco	X			11)	ORBOLO Antonella	X		
3)	BARBIERI Matteo	X			12)	PIAZZE Stefano	X		
4)	BEANI Emilia Angela	X			13)	PITTAU Aurora	X		
5)	BERSAGLIO Danilo	X			14)	ROMANENGO Carlo	X		
6)	CORSI Laura	X			15)	SANGUINETI Luca	X		
7)	DI MARTINO Daniele	X			16)	STEFANI Guido	X		
8)	MAGGI Mario	X			17)	VACCAREZZA Elisa	X		
9)	MANGIANTE Luca	X				nti n. 17 Assenti n. 0 esente l'Assessore esterno	PIAZZE EN	NRICO	•

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Matteo Barbieri

E' presente l'Assessore Esterno, Arch. Enrico Piazze

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Grazia Mori.

Il Presidente propone all'Assemblea la trattazione della proposta di delibera iscritta al punto 08 dell'Ordine del Giorno ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n. 28 in data 16/05/2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto finanziario del Comune di Lavagna, per quanto previsto dall'art. 243 – quater comma 7 del D.lgs. 267/2000, in conformità alle risultanze della deliberazione n.134/2018/PRSP della Sezione regionale di Controllo per la Liguria.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 25/03/2020 con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2020-2022 e relativi allegati presentata al ministro dell'interno ai sensi dell'art. 259 del d. Lgs. 267/2000 e preso atto che il Ministro dell'Interno in data 28/10/2020 ha approvato l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato con protocollo ministeriale n. 116629 del 29/10/2020.

Dato atto che, nel caso specifico oggetto della presente determinazione, il bilancio a cui far riferimento è quello dell'esercizio 2021, desunto dal bilancio pluriennale 2020/2022 approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2020.

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Richiamato l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 13 del 18/01/2021.

Visto l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per

l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Richiamata integralmente la disciplina inerente il suddetto Canone patrimoniale, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita "Il canone è disciplinato dagli enti in

modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento».

Ritenuto quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 ed approvarne il relativo Regolamento.

Dato atto che le tariffe saranno definite da idonea e successiva deliberazione di competenza della Giunta Comunale.

Ritenuto necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere celermente all'applicazione del regolamento oggetto del presente atto ed alla riscossione del nuovo canone patrimoniale.

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di: 7)

proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali".

Rilevato che nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012, è pervenuto, sul presente provvedimento in data 18/03/2021 Prot. Com. n. 9907/2021, il parere favorevole n. 5 dell'Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto.

Preso atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il **Presidente**, dopo l'introduzione del Sindaco ,che fa presente di un refuso all'art 25 comma 2 della proposta regolamento, dove si richiama impropriamente **l'all.1**, richiamo che quindi va eliminato, e gli interventi dei Consiglieri Pittau, Maggi e Di Martino, pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 17, votanti n. 14, favorevoli n. 14, astenuti n. 3 (Cons. Corsi, Maggi e Di Martino), contrari n. 0.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

Tanto premesso e ritenuto; Con voti favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) e l'allegato per la suddivisione del territorio comunale in zone/categorie per l'applicazione delle relative tariffe (Allegato B) ehe costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- 4) di stabilire che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto che il suddetto Canone patrimoniale sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone, fermo restando quanto disciplinato dal vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali;
- 6) di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette nonché dalla altre disposizioni previste dai regolamenti comunali se non incompatibili;
- 7) di dare atto che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- 8) di dare la più ampia diffusione della presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in apposita sezione e mediante trasmissione al concessionario per la riscossione al fine di attivare tutte le procedure per la riscossione del canone medesimo;
- 9) che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 10) che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

(nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 17, votanti n. 17, favorevoli n. 17, astenuti n. 0, contrari n. 0.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Matteo Barbieri	Il Segretario Comunale <u>Dott.ssa Grazia Mori</u>
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del	D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

COMUNE DI LAVAGNA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

ALLEGATO A

PARTE PRIMA OGGETTO DEL REGOLAMENTO PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 regola il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile nel territorio del Comune di Lavagna, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.

 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione o esposizione
 - pubblicitaria sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 ed 8 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285 del 30/04/92 limitatamente alle strade di pertinenza comunale.
 - Il canone di cui sopra è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli concessi a prestazioni di servizi.
- 2. Il Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione o applicazione del canone,le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca nonché decadenza dell'atto amministrativo di concessione od autorizzazione. Sono altresì disciplinare la misura della tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alla pubbliche affissioni, le modalità ed i termini per il versamento e la riscossione, le riduzioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
- 3. Per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e soprastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente e con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso al fine di soddisfare una esigenza comune ai membri della collettività; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettate a servitù di pubblico passaggio.
- 4. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (verificare con il Comando Polizia Municipale).
- 5. Ai fini de presente regolamento per "diffusione d messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui alle disposizioni che ne disciplinano l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile nell'esercizio di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o

immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale o di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge lo scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso u prodotto, una persona od una organizzazione pubblica o privata.

- 6. Il presupposto del canone e':
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
 - L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni, limitatamente alla superficie comune tassabile; pertanto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
- 7. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
- 8. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
- 9. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge vigenti, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alle effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità ed ogni altra disposizione se non incompatibile con le disposizioni e prescrizione del presente regolamento.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni.

- 1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
- 2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

- 4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
- 5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
- 6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
- 7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
- 8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
- 9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio vigente.

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

- 1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
- 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dall'Ufficio competente che provvede alla gestione del canone.
- 3. Tale Ufficio competente provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
- 4. L'ufficio di cui ai commi precedenti organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta la possibilità di presentare le domande, i documenti, di seguire e partecipare all'istruttoria. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, la approvazione del provvedimento finale del procedimento.
- 5. Sulla base della regolamentazione comunale e della indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale, si provvede a raccogliere la documentazione necessaria alla istruttoria.

Norme di riferimento

- 1. Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti, qualora esistente e deliberato.
- 2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

- 1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
- 2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
- 3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;

- e) la ragione per la quale è richiesta;
- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
- 4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
- 5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
- 6. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).
- 7. E' consentita l'occupazione di aree e spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/ autorizzatorio nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche a mezzo pec/fax. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio preposto provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

- 1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
- 2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 30 giorni.
- 3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

- 1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione

- richiesta dal presente regolamento, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
- 3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione e decadenza della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
- 4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
- 5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti,con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

- 1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
- 2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
- 3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Contenuto ed efficacia del provvedimento

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatari o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del concessionario;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 19 e seguenti di questo regolamento.
- 2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
- 3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

- 1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche; inoltre, è fatto specifico divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione.
- 3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
- 4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
- 5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- 6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

- 1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
- 2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
- 3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
- 4. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto, e-mail, fax entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
- 5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

- 1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
- 2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
- 3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
- 4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 14

Dichiarazione di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
- b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.
- c) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti nel rispetto delle norme previste dal vigente regolamento per il contrasto all'evasione adottato dall'ente;
- d) violazione delle disposizioni relative al divieto di sub concessione.
- 2.La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

- 1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
- 2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.
- 4. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 5. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 7. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi e dati obbligatori previsti dal vigente regolamento.
- 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
- 4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa
- 5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'Ente non autorizzerà il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti (modificato sulla base del vigente Regolamento per il contrasto all'evasione tributaria).da aggiungere.

Rinnovo

- 1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione o concessione.
- 3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
- 4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
- 5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
- 6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

- 1. L'Ufficio competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
- 2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. Il concessionario provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

- 1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

- 1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
- 3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
- 4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
- 5. Fermo restante il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

- 6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bowwindows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
- 7. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 8. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
- 2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.
- 4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità dei rappresentante dello stesso ai sensi del vigente Codice Civile.

Articolo 22

Soggetto attivo

- 1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
- 2. Il Comune di Lavagna ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 ed ai sensi del vigente regolamento per l' accertamento e la riscossione delle entrate comunali, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
- 3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Lavagna alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 12471 abitanti.

- 2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in n. 2 zone approvata con deliberazione consiliare; la riduzione tariffaria tra la prima e la seconda zona/categoria non potrà superare il 30% ed è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione del piano tariffario del canone patrimoniale;
 - b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
 - d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
 - e) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera, così come previsto dalla vigente delibera di Giunta Comunale per l'approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale.

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

- 1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari con locandine, pubblicità su autoveicoli, tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992),per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'articolo 20 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

- 2. L'entità del canone dovuto, si determina moltiplicando la corrispondente misura di tariffa in relazione alla zona di appartenenza, per la superficie, per la durata, annuale o giornaliera, in relazione alla tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
- 3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
- 4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
- 5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla zona di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui alla vigente deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mg e 5 mg.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mg. e 8 mg.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mg.
- 6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminatala il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla zona di appartenenza è maggiorato del:
 - a) 100 %per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 1 inferiori a 5 mq.;
 - b) 100 %per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 1 superiori a 5 mq.
 - c) 100 %per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 2 inferiori a 5 mq.;
 - d) 100 %per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 2 superiori a 5 mq.
- 7. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
- 8. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
- 9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

- 10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
- 12. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
- 13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
- 14. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
 - Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
 - La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata dalle tariffe e dai coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato 1 del presente regolamento e dalle riduzioni/maggiorazioni come da presente regolamento.
 - Le tariffe di cui all'allegato 1 sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 15. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha il diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
 - Il numero complessivo è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento del canone, per la suddetta occupazione, e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione con le modalità previste dalla normativa vigente
- 16. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate a materiali di risulta e di cantiere per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

- 17. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale; inoltre:
 - a) sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
 - b) per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento;
 - c) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento
 - d) La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 18. Il canone non è dovuto per gli accessi carrabili a raso, ovvero gli accessi posti a filo con il manto stradale e privi di qualunque manufatto a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi tutti gli accessi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
 - I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta fino al 10 per cento.
- 19. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 20. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
- 21. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
- 22. Per le esposizioni pubblicitarie realizzate in occasione di spettacoli viaggianti il canone è calcolato in ragione del 50%. Per le occupazioni di suolo realizzate da spettacolo viaggiante il canone è calcolato in ragione del 50% per le superfici sino a 100 metri quadrati, in ragione del 25% per le superfici eccedenti i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, in ragione del 10% per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati.
- 23. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

- 24. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa.
- 25. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratto all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.
- 26. Le tariffe ed i coefficienti di cui all'allegato del presente regolamento, sono deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge.
- 27. Le tariffe ed i coefficienti di cui all'allegato 1 si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati dalla Giunta Comunale.

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in 2 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile sulla base di quanto indicato nell'allegato.

Articolo 27

Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette a pagamento del canone

Le seguenti fattispecie di occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie sono assoggettate al canone, calcolato secondo la tariffa, la zona ed il relativo coefficiente moltiplicatore e relativi criteri tenuto conto che l'elenco, è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- 1. Occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini anche non economici;
- 2. Occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici; il tal caso si prevede una riduzione pari al 30% precisando che la presenza di messaggi pubblicitari fa venire meno la riduzione indipendentemente dalla loro superficie;

- 3. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- 4. Occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera;
- 5. Occupazioni realizzate con passi carrabili;
- 6. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili;
- 7. Occupazioni di spazi sottostanti il suolo;
- 8. Occupazioni realizzate da pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287;
- 9. Occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune ai fini della sosta e ricovero dei mezzi;
- 10. Occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini, con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte il canone annuale;
- 11. Occupazioni realizzate in prossimità dell'esercizio commerciale mediante l'esposizione di merce, nel rispetto delle norme di igiene e di viabilità; la concessione/autorizzazione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso;
- 12. Occupazioni per traslochi effettuate con veicoli, piattaforme, autoscale ed eventuali transennamenti per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro;
- 13. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie necessita di concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.
 - L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente; per dette occupazioni alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e.sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 25 mq (per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing);

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata 6 anni;

- b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al presente comma, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.

- 14. Esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;
- 15. Esposizioni pubblicitarie od affissionistiche effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune;
- 16. Esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza;
- 17. Esposizione pubblicitaria effettuata con aeromobili;
- 18. Esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati e simili;
- 19. Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantinaggio;
- 20. Diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora/acustica; la pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
- 21. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela;
- 22. Veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, preventivamente autorizzati, devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza;
- 23. Pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili monofacciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, nel caso in cui promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, sono considerati un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad un'unitaria funzione pubblicitaria;
- 24. Pre-insegne o frecce direzionali, considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; Nel caso di messaggi pubblicitari plurimi di aziende diverse ancorché collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

- 1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dalla dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca, decadenza o dall'estinzione della concessione medesima;
 - d) sono attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dall'Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - e) son effettuate da persona o soggetto giuridico diversi dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
- 2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
- 3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%:
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
- 4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzati ovvero utilizzati da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi fermo restando l'esercizio del diritto di rivalsa sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- 5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui alla normativa vigente. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di

rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

6. In caso si inadempienza dei responsabili, l'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità e' stata effettuata.

Articolo 29

Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

- 1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019 fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada.
- 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 3. Per le occupazioni e per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e le diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;
- 4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi si applica una sanzione amministrative pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui sopra né superiori al doppio dello stesso, fermo restando quelle stabilite dalla disciplina vigente del codice della strada.
- 6. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore.
- 7. L' omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dalle disposizioni del vigente regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.

- 8. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 9. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale così come disciplinato dal vigente regolamento per la riscossione e l'accertamento delle entrate comunali. In caso di omesso o parziale versamento del canone gli interessi si applicano solo sull'importo de canone e dell'eventuale indennità ma mai sugli importi dovuti per sanzione e dal giorno successivo la scadenza del pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo alla scadenza di pagamento fino alla data dell'eventuale pagamento. Per le occupazioni e e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.
- 10. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 25,00 ad € 500,00 salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada.
- 11. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate, delle sanzioni ed indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'art. 1 comma 792 della legge 160/2019.
- 12. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente. Tale recupero potrà avvenire sa contestualmente al recupero delle somme dovute per canone sanzioni ed indennità che con atto separato ma sempre nel rispetto dell'art. 1 comma 792 della legge 160/2019.

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita:

- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva.
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- q) Le occupazioni realizzate con piante, fioriere, o elementi di arredo urbano purché non destinate alla delimitazione di un'area destinata all'esercizio di un'attività economica.
- r) I passi carrai di accesso ai fondi agricoli.

Dichiarazione e versamento del canone

- 1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 comma 8 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

- 4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
- 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.
- 6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.
- 7. Nei casi di variazione dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari che comportino la modificazione della superficie occupata od esposta e che per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzino un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone, sempre che la variazione determini un aumento della superficie o una modificazione del tipo di pubblicità che comporti una tariffa maggiore, l'ente procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 8. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione, da inviarsi mediante posta elettronica delle sue utenze complessive e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
- 9. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare all'ente o al soggetto concessionario apposita dichiarazione su modello messo a disposizione dall'ente medesimo o da soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.
- 10. Al fine di affrancarsi dal versamento del canone a ristoro delle occupazioni poste in essere con accesso carrabile è necessario provvedere al versamento di venti annualità.
- 11. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- 12. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni normative vigenti.

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
- 3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 60 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 4. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data del versamento da rimborsare nel rispetto del vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali vigente.

Articolo 33 Contenzioso

- 1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione od autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- 2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria, salvo espressa diversa disposizione normativa.

Articolo 34

Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dai vigenti regolamenti per il commercio al dettaglio su aree pubbliche e per l'applicazione del canone sulle aree mercatali.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35 Gestione del servizio

- 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
- 2. Il Comune di Lavagna gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, inteso a garantire specificatamente l'affissione in comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
- 3. L'Ente può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte

- le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.
- 4. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 5. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti se adottato e approvato.

Articolo 36 Impianti di proprietà del Comune. Superfici

- 1. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 30% della superficie disponibile.
- 2. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 70% della superficie disponibile.
- 3. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal Piano Generale degli Impianti se adottato e deliberato.

Articolo 37 Canone sul servizio affissioni

- 1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella temporanea giornaliera prevista per la zona 1 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale per la determinazione delle tariffe vigenti.
- 3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.

Articolo 38 Tariffe e maggiorazioni

- 1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento .
- 2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi, sino ad un massimo del 30% degli spazi destinati ad affissioni di natura commerciale.

Articolo 39 Riduzione del canone

- 1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 30% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

- c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate senza scopo di lucro, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali purché in assenza di diffusione di messaggi pubblicitari. La diffusione di messaggi pubblicitari fa venire meno la suddetta riduzione.
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.
- 2. Le affissioni di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d) beneficiano della riduzione accordata a condizione che non riportino messaggi pubblicitari, logotipi o sponsor a carattere commerciale, indipendentemente dalla superficie del messaggio pubblicitario commerciale.

Articolo 40 Esenzioni dal canone

- 1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 41 Modalità per il servizio affissioni

- 1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso la modulistica e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
- 2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto. Il committente può altresì annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
- 7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10

- giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
- 8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
- 9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
- 10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
 - Il gestore del servizio non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è concessa, inoltre deve coprire completamente i manifesti scaduti entri tre giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta. I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti e scaduti, diversamente il concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

Articolo 42 Affissioni abusive

- 1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
- 2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 28 comma 3 del presente Regolamento.
- 3. Per la rimozione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 15 comma 2 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto rimosso o coperto.
- 4. Il gestore del servizio, su ordine dell'amministrazione comunale procede alla rimozione e alla custodia degli impianti pubblicitari abusivi rimossi, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché il canone dovuto con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.
 - Nessun compenso è dovuto dal Comune per le attività di rimozione svolte dal gestore
 - Il gestore del servizio deve comunicare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualsiasi soggetto, alle disposizioni vigenti per i provvedimenti del caso.

Articolo 43 Vigilanza

- 1. Il gestore del servizio, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
- 2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art. 28 comma 3.
- 3. Il materiale abusivo rimosso verrà distrutto.
- 4. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art.28.

Articolo 44 Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente regolamento, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 45 Norme transitorie

- 1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi soppressi e sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzativi e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà: a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
- 3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.
- 4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti comunali vigenti.
- 5. E' disapplicata ed abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 6. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
- 7. Il Comune, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, è autorizzato ad affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale alla data del 31/01/2020 risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo il disposto dell'art. 1 comma 846 della legge 160/2019.

ALLEGATO: L'ELENCO DELLE VIENE E PIAZZE NELLE DUE ZONE COSTITUIRA' L'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO con delibera di Consiglio

Elenco vie e piazze appartenenti alla zona 1 e 2 :

Tutte le restanti vie e piazze del Comune che non risultano essere ricomprese tra le strade della zona 1, appartengono alla zona 2.

ALLEGATO B

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN N. 2 ZONE/CATEGORIE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

CATEGORIA/ZONA 1 (CENTRO E ZONE LIMITROFE)			
INDIRIZZO	ZONA/CATEGORIA		
Corso Mazzini	1°		
Corso Risorgimento	1°		
Piazza Cordeviola	1°		
Piazza Meridiana	1°		
Piazza Filippo da Lavagna	1°		
Piazza della Libertà	1°		
Piazza Marconi	1°		
Piazza Marini	1°		
Piazza Milano	1°		
Piazza Santa Caterina	1°		
Piazza Torino	1°		
Piazza Vittorio Veneto	1°		
Piazza La Scafa	1°		
Piazzale Bianchi	1°		
Via Campodonico	1°		
Via Castagnola	1°		
Via Cavour	1°		
Galleria Via Cavour	1°		
Via Colombo	1°		
Via Dante	1°		
Via del Carmine	1°		
Via Goito	1°		
Via Manzoni	1°		
Via Marsala	1°		
Via Matteotti	1°		
Via Bacigalupo	1°		
Via Montebello	1°		
Via Noceti	1°		
Via Nuova Italia	1°		
Via Oberdan	1°		
Via Pessagno	1°		
Via Riboli	1°		
Via Roma	1°		
Via San Gabriele	1°		
Via Sanguineti	1°		
Via E. Toti	1°		
Via XX Settembre	1°		
Via XXIV Aprile	1°		
Vico S. Giovanni	1°		
Vico del Borgo	1°		
Vico Palestro	1°		

Vico Lapicini	1°
Vico Manara	1°
Vico Manin	1°
Vico degli Scalpellini	1°
Vico Mameli	1°
Via U. Bassi	1°
Corso Genova	1°
Corso Buenos Aires	1°
Giardini Papa Adriano V	1°
Piazza Bucciarelli	1°
Piazza Innocenzo IV	1°
Piazza Podestà	1°
Piazza Taviani	1°
Via Aurelia (fino al civ. 270 c/o Parco Tigullio)	1°
Via Barattina	1°
Via C. Battisti	1°
Via Borzone	1°
Via Carcara	1°
Via C. Roccatagliata	1°
Via Chiappe	1°
Via dei Cogorno (fino al civ. 14 c/o campetti Opere Parrocchiali)	1°
Via L. Cozzo	1°
Via degli Orti	1°
Via dei Pescatori	1°
Via dei Devoto	1°
Via del Molo	1°
Via del Camminello	1°
Via Don Bobbio	1°
Via Ekengren	1°
Via E. Fico	1°
Via degli Ulivi (fino al civ. 16 c/o Obitorio)	1°
Via Fieschi	1°
Via F. Filzi	1°
Via Franzoni	1°
Via G. Garibaldi	1°
Via Spinola Grimaldi	1°
Via La Loggia	1°
Via Lungo Entella	1°
Via del Mercato	1°
Via Moggia	1°
Via della Pace	1°
Via N. Paggi	1°
Via Ponte della Maddalena	1°
Via G. Previati	1°
Via Rezza	1°
Via Santa Giulia (fino al civ. 34 c/o Villa Arata)	1°
Via Sambuceti	1°
Via Sciaccaluga	1°
Vico alla Marina	10
	· •

Via Sivori	1°
Lungomare Durand de la Penne	1°
Lungomare Labonia	1°
Porto Turistico	1°
Via Bacchini	1°

CATEGORIA 2° (LAVAGNA ZONE PANORAMICHE LIMITROFE CAVI ARENELLE -				
CAVI BORGO - ALTURE S. GIULIA - SORLANA - BARASSI)				
INDIRIZZO	CATEGORIA			
Piazza Don Costa	2°			
Piazza Giovanni XXIII	2°			
Piazza N. Sauro	2°			
Salita Paradiso	2°			
Salita Arenelle	2°			
Salita Centaura	2°			
Salita S. Anna	2°			
Salita 100 scalini	2°			
Salita S. Erasmo	2°			
Via alla spiaggia	2°			
Via Alessandria	2°			
Via B. Partigiane	2°			
Via Michelangelo	2°			
Via Como	2°			
Via Puppo	2°			
Via del Cigno	2°			
Via Suea	2°			
Via della Pineta	2°			
Via dello Scoglio	2°			
Via Frugoni	2°			
Via Legnano	2°			
Via Lombardia	2°			
Via M. Ignoto	2°			
Via Modena	2°			
Via Parma	2°			
Via Romana	2°			
Via Tedisio	2°			
Via Varese	2°			
Via Monte	2°			
Via Tigula	2°			
Via Vercelli	2°			
Via Pavia	2°			
Via Piacenza	2°			
Via Rocchetta	2°			
Via S. Leonardo	2°			
Via Torrente Barassi	2°			
Via Villaggio Cledai	2°			
Via dei Fiori	2°			
Via delle Villette	2°			

Via del Laghetto	2°
Barassi case sparse	2°
Via alla Chiesa	2°
Via Basso Marino	2°
Via Alto Marino	2°
Via dei Berissi	2°
Via Cerreto	2°
Via Costa	2°
Via Crocetta	2°
Via Maffi	2°
Via Poggio	2°
Via O. Pascolini	2°
Via S. Bernardo	2°
Via S. Nicolò	2°
Via Rigone	2°
Via Senaxi	2°
Via S. Benedetto	2°
Via S. Michele	2°
Via dei Mulini	2°
Via Madonna della Neve	2°
Via Suea	2°
Via S. Rocco	2°

Tutte le restanti Vie e Piazze del Comune di Lavagna che non risultano essere ricomprese tra le strade della zona 1 appartengono alla zona2.